

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative al regime transitorio di inquadramento dei marescialli dei carabinieri nella nuova articolazione della carriera di Ispettori dell'Arma, per l'ambiguità e l'indeterminatezza dei *petita* formulati.

Corte costituzionale, sentenza 18 novembre 2019, n. 239 – Pres. Lattanzi, Red. Carosi

Militare – Arma dei carabinieri – Riordino dei ruoli – Regime transitorio – Questioni inammissibili di costituzionalità

Sono inammissibili: la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta (1).

(1) I. – Secondo la Corte costituzionale devono essere dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul regime transitorio di inquadramento dei marescialli dei carabinieri nella nuova articolazione della carriera degli Ispettori dell'Arma, in quanto, nelle ordinanze di rimessione, i *petita* sono formulati in modo ambiguo e indeterminato.

II. – Le questioni di legittimità costituzionale hanno ad oggetto le norme che dettano il regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente, regime correlato alla modifica della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, prima articolato in quattro gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - MASUPS) e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS) e adesso, in seguito alla novella dell'art. 1291 del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) a opera del d.lgs. n. 95 del 2017, in cinque gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo

maggiore e luogotenente) e una qualifica (quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente). In particolare:

- a) T.a.r. per la Valle d'Aosta, ordinanza 5 marzo 2018, n. 17 (oggetto della News US, in data 14 maggio 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare – come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” – e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- b) T.a.r. per la Campania, sez. VI, ordinanza 31 luglio 2018, n. 5135, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015.

III. – Con la sentenza in rassegna la Corte, dopo aver riunito i giudizi in considerazione della sostanziale coincidenza dei parametri costituzionali evocati dai rimettenti e dei motivi di censura, ha osservato quanto segue:

- c) dalle ordinanze di rimessione non risulta chiaro il tipo di pronuncia richiesto dai giudici *a quibus*, in quanto:
 - c1) entrambi i rimettenti si dolgono del fatto che non sono stati valorizzati il merito e la professionalità maturate dai marescialli, ex MASUPS, divenuti, rispettivamente per iscrizione a ruolo o per promozione, maresciallo maggiore, con ciò tradendo il criterio direttivo indicato dalla legge di delega che richiedeva di tenere conto del merito e delle professionalità;
 - c2) il T.a.r. per la Valle d'Aosta evidenzia la mancata previsione di un meccanismo che garantisca a tutti la possibilità di accedere al grado di luogotenente;
 - c3) il T.a.r. per la Campania lamenta la mancata previsione di un diverso trattamento per i marescialli capo con un'anzianità superiore a 8 anni, per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una

qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso;

- c4) entrambi i rimettenti si limitano quindi a concludere nel senso della mera rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
- d) ne deriva l'ambiguità e l'indeterminatezza dei *petita* che il tenore del dispositivo non riesce a dissipare con conseguente inammissibilità delle questioni, in quanto non si comprende *“se i giudici a quibus richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa; incertezza che, per costante giurisprudenza costituzionale, preclude l'esame nel merito delle questioni”*;
- e) inoltre:
 - e1) una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe incongrua rispetto all'obiettivo perseguito dai rimettenti, ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l'accesso al nuovo grado apicale di luogotenente;
 - e2) una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell'intervento;
 - e3) una pronuncia additiva finirebbe per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili, non potendosi devolvere alla Corte, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, il compito di scegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate dai rimettenti.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- f) sulla inammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento al difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza si vedano, tra le altre:
 - f1) Corte cost., 24 luglio 2019, n. 199 (in *Foro it.*, 2019, I, 2990, nonché oggetto della News US n. 111 del 18 ottobre 2019, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti anche con riferimento alla casistica in tema di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale), che ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 sollevata – sulla base del parametro di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza – dal T.a.r. per la Puglia nell'ambito di diversi giudizi riguardanti il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio disposto a causa dell'omessa dichiarazione di pregressi debiti tributari da parte del soggetto che ne ha

fatto richiesta. La Corte ha evidenziato, sotto un duplice profilo, che la mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione del carattere definitivo o meno della pretesa tributaria e la non necessaria applicazione al caso di specie della norma censurata rendono la questione inammissibile;

- f2) Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2018, n. 242; sentenza 8 novembre 2018, n. 194 (in *Foro it.*, 2019, I, 89, con nota di ROMBOLI); 31 maggio 2018, n. 114 (id., 2018, I, 2247, con nota di PERRINO); ordinanza 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Arch. circolaz.*, 2018, 187, con nota di CARRATO; *Giur. it.*, 2018, 1495, con nota di ZUFFADA; *Guida al dir.*, 2018, 11, 50, con nota di MINNELLA); sentenza 2 febbraio 2018, n. 18 (in *Foro it.*, 2018, I, 701); 29 novembre 2017, n. 248; 13 luglio 2017, n. 187 (in *Corriere trib.*, 2017, 2773, con nota di FERRANTI; *Giur. cost.*, 2017, 1729, con nota di PERRONE; *Dir. e pratica trib.*, 2018, 1185, con nota di RAVERA); 12 maggio 2016, n. 102 (in *Bollettino trib.*, 2016, 1345, con nota di AZZONI; *Giur. it.*, 2016, 1711, con nota di POLEGRI; *Riv. dir. internaz.*, 2016, 957; *Cass. pen.*, 2016, 3184; *Società*, 2016, 1125, con nota di BINDI; *Rass. avv. Stato*, 2016, fasc. 3, 83, con nota di LIPPOLIS; *Giur. costit.*, 2016, 1479, con nota di TRIPODI), secondo cui “È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio qualora l’imputato sia già stato giudicato, con provvedimento definitivo, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificata e resa esecutiva con la l. 9 aprile 1990 n. 98, in quanto è lo stesso giudice rimettente a postulare, a torto o a ragione, che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’art. 4 del protocollo n. 7 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dovrebbe avvenire prioritariamente attraverso una strada che egli non può percorrere per difetto di rilevanza, cosicché la questione sollevata diviene per definizione una incongrua soluzione di ripiego e perciò, sotto tale aspetto, appalesa il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa, che ne segna l’inammissibilità”; 12 dicembre 2012, n. 280 (in *Foro it.* 2013, I, 1065, con nota di TRAVI); 22 dicembre 2011, n. 338 (in *Bollettino trib.*, 2012, 629, con nota di BRIGHENTI; *Urbanistica e appalti*, 2012, 529, con nota di FOSSATI; *Giust. civ.*, 2012, I, 883, con nota di GALLO);
- g) sui presupposti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avuto riguardo alla completezza della ricostruzione, da parte del giudice *a quo*, del quadro normativo di riferimento, cfr., in particolare:

- g1) Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it.*, 2019, I, 2603 nonché oggetto della News US in data 16 luglio 2019), secondo cui *“La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili indicati di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Ciò che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull’ammissibilità delle questioni”*;
- g2) Corte cost., 26 gennaio 2018, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della News US 8 febbraio 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“è compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili”*. In particolare, la Corte ha ritenuto inammissibili due delle questioni sollevate per difetto di rilevanza e per un’impostazione dubitativa e la terza per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza;
- g3) Corte cost., 14 luglio 2016, n. 177 (in *Cass. pen.*, 2016, 3585), secondo cui *“È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie che si riverbera sull’indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. impugnato - in riferimento agli art. 25, 2° comma, e 97, 2° comma, cost. - nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», includerebbe nel requisito della «violazione di norme di legge», necessario per la configurazione della fattispecie incriminatrice dell’abuso di ufficio, anche la violazione dell’art. 97 cost. e, dunque, dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e, persino, la violazione di norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, circolari ed addirittura discendenti da prassi amministrative”*;
- g4) Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur. Edilizia*, 2016, I, 437), che – in relazione a una questione di legittimità costituzionale concernente una norma regionale che attribuiva alle Province ordinarie il compito di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché *“alla luce della incompleta ricostruzione normativa e del contrasto giurisprudenziale in atto, il presente giudizio appare impropriamente diretto a ottenere da questa Corte un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente”*;
- g5) Corte cost., 15 maggio 2015, n. 82 (in *Foro it.*, 2016, I, 45, con nota di D'AURIA) che, con riferimento ad un ricorso di costituzionalità in via principale, ha affermato che *“il ricorso in via principale deve identificare*

esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e [...], inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali”;

- g6) Corte cost., 3 marzo 2015, n. 27 (in *Foro it.*, I, 1117), che ha dichiarato inammissibile *“per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento”* (con conseguenti *“gravi lacune dell’ordinanza di rimessione”* tali da minare *“l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza”*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983, nella parte in cui riconosce alle forze armate e di polizia, ma non anche ai vigili del fuoco, l'attribuzione dell'indennità d'imbarco;
- g7) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165 (in *Foro it.* 2014, I, 3042), che ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legislazione regionale toscana che, secondo il rimettente, determinavano l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività; qui la Corte ha rilevato che quest'ultima asserzione non risultava sorretta da un'adeguata ricostruzione del quadro normativo, con conseguente formulazione del seguente rimprovero a carico del giudice rimettente: *“Un’adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il Suap al comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l’esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali”;*
- g8) Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it.*, 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; *Corriere giur.*, 2000, 1580, con nota di CORBETTA; *Guida al dir.*, 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI), secondo cui *“L’incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all’applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza”;*
- h) con riferimento alla inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata per la sua inidoneità a garantire il risultato perseguito (anche nella logica della c.d. normativa di risulta), si veda:

- h1) Corte cost., 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it*, 2016, I, 783, con nota di DE LONGO; *Foro amm.*, 2015, 2727; *Riv. neldiritto*, 2015, 2258), secondo cui, tra l'altro: "È inammissibile, in quanto comunque inidonea a garantire la realizzazione del risultato perseguito dal giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, 5° comma, d.leg. 31 luglio 2005 n. 177, come sostituito dall'art. 12 d.leg. 15 marzo 2010 n. 44, nella parte in cui stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti c.d. «in chiaro», in riferimento all'art. 3 cost."; "L'inidoneità dell'intervento correttivo invocato a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira dal rimettente, ovvero il rischio che esso produca vizi consequenziali più gravi di quelli in origine denunciati, determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale". In particolare, il rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 38, quinto comma, d.leg. n. 177 del 2005, così come modificato dall'art. 12 d.leg. n. 44 del 2010, attuativo delle direttive 2007/65/Ce e 2010/13/UE, nella parte in cui assoggetta le emittenti televisive al pagamento ad un tetto di affollamento pubblicitario più restrittivo di quello previsto per le emittenti in chiaro, creando in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata e irragionevole, atteso che entrambe le categorie di emittenti concorrono sul medesimo mercato. Per sanare il vizio, il rimettente ha chiesto alla Corte di procedere all'integrale annullamento della norma impugnata, al dichiarato fine di ottenere una normativa di risulta caratterizzata da limiti pubblicitari uguali per tutte le emittenti. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in considerazione della inidoneità dell'intervento invocato a raggiungere il fine proposto dal rimettente, cioè la sottoposizione delle emittenti in chiaro e a pagamento al medesimo tetto di affollamento pubblicitario. La Corte in motivazione evidenzia, poi, che l'intervento ablativo propugnato non determinerebbe l'omogeneizzazione dei limiti pubblicitari, ma l'effetto che le uniche emittenti assoggettate ai limiti di affollamento pubblicitario sarebbero la concessionaria pubblica e le emittenti in chiaro; per contro, verrebbe meno ogni limitazione per le emittenti a pagamento, non riconducibili (neppure in via analogica) ad alcuna altra previsione della norma, con esiti ancora più irragionevoli di quelli propugnati dalla norma. La normativa di risulta sarebbe inoltre in contrasto con il diritto europeo;
- h2) DE LUNGO, *La legittimità della normativa di risulta come criterio di ammissibilità delle questioni incidentali*, cit., il quale osserva, tra l'altro, che la sentenza della Corte costituzionale annotata consente di analizzare il tema del possibile rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, della normativa di risulta

che, ricostruita in chiave anticipatoria, residuerebbe all'esito dell'eventuale accoglimento dell'intervento richiesto al giudice costituzionale, con particolare riferimento all'ipotesi in cui potesse rimanere in vita una normativa di risulta affetta da vizi più gravi di quelli che si era inteso eliminare. L'Autore precisa che lo schema argomentativo adottato dalla Corte costituisce applicazione della tecnica decisoria del bilanciamento alla delibazione d'ammissibilità, in quanto l'inammissibilità sembra configurarsi come *“esito di un'operazione logico-giuridica scandita secondo le fasi in cui tipicamente si articola il bilanciamento: a) la «topografia del conflitto», cioè l'identificazione dei beni, valori e interessi costituzionali in gioco, che in questo caso non sono tutti «attuali», ma devono apprezzarsi in chiave prognostica, anticipando il possibile assetto definito dalla normativa di risulta; b) la ponderazione e il confronto delle posizioni in conflitto...; c) la determinazione della regola di composizione del conflitto, che in questo caso consiste nel mantenere integra la disciplina in vigore, nonostante i profili di possibile criticità, in quanto ritenuta meno «sacrificante» per gli interessi in gioco”*. L'anticipazione del bilanciamento rispetto alla fase del merito del ricorso, benché peculiare, sembra un fenomeno assimilabile a quello del bilanciamento delle norme e categorie processuali. *“Senonché, essi celano un'intima contraddizione con la logica del contemperamento, la quale è il cuore stesso della tecnica del bilanciamento. Infatti, specie nei casi in cui questa presenti almeno un minimo fumus di fondatezza, negare l'accesso della questione al giudizio di merito significa sacrificare, in modo aprioristico e assoluto, l'interesse costituzionale sotteso alla posizione giuridica controversa nel processo principale. Opzione, questa, distonica rispetto alla richiamata regola del contemperamento, la quale impone di non spingere mai la compressione di un bene o diritto costituzionalmente protetto fino al punto di annullarne del tutto la consistenza”*. Pertanto, secondo l'Autore, la fase del giudizio di ammissibilità non sembra quella più adatta per analizzare e contemperare gli interessi costituzionali, che andrebbero più propriamente valutati nella fase del merito, tanto più che la Corte in sede di merito potrebbe anche annullare la normativa di risulta mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale o a seguito di autorimessione della relativa questione. Si potrebbero inoltre utilizzare altri strumenti quali le sentenze di accoglimento parziali, le interpretative o le additive di principio o, ancora, potrebbero essere modulati temporalmente gli effetti della pronuncia;

- i) ancora sulla inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:

- i1) per la sua ambiguità ed oscurità si veda: Corte cost., 3 dicembre 2015, n. 247 (in *Foro it.*, 2016, I, 405; *Riv. nel diritto*, 2016, 735, con nota di DE SANCTIS; *Foro amm.*, 2015, 3048; *Giornale dir. amm.*, 2016, 345, con nota di GIANNELLI; *Dir. informazione e informatica*, 2015, 1015), secondo cui “È inammissibile, in quanto formulata in maniera contraddittoria, ambigua ed oscura, la questione di legittimità costituzionale degli art. 5, 1° comma, 14, 3° comma, 15, 2° comma, 16, 3° comma, d.leg. 9 aprile 2003 n. 70 e 32 bis, 3° comma, d.leg. 31 luglio 2005 n. 177, nella parte in cui consentono all’ autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), quale autorità amministrativa di vigilanza, di limitare la libera circolazione di un «servizio della società dell’informazione» e, segnatamente, di intervenire anche in via d’urgenza su attività quali il trasporto o la memorizzazione di informazioni, attribuendole anche il potere di emanare le disposizioni regolamentari considerate necessarie a rendere effettiva l’osservanza dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei prestatori di servizi sulle reti di comunicazione elettronica, in riferimento agli art. 2, 21, 24, 25, 1° comma, e 41 cost.”;
- i2) in quanto richiede una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, si veda tra le altre: Corte cost., 13 gennaio 2017 n. 12; Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 281 (in *Bollettino trib.*, 2017, 491, con nota di RIGHI; *Giur. costit.*, 2016, 2402, con nota di FALSITTA, PACE), secondo cui “Sono dichiarate inammissibili - in quanto richiedono una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, 3° comma bis, d.leg. n. 23 del 2011 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 33, 1° comma, l. n. 221 del 2015), censurato dal consiglio di stato, in riferimento agli art. 3 e 53 cost., nella parte in cui consente ai comuni con sede in isole minori o includenti queste ultime nel proprio territorio di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco applicabile solo ai passeggeri che raggiungano l’isola avvalendosi di compagnie di navigazione marittima di linea, e non anche a coloro che si avvalgano di un diverso vettore”; Corte cost., 7 luglio 2015, n. 136.